

Tirocini – Nuove linee guida

20 Giugno 2017

Il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le nuove linee guida in materia di tirocini, sostitutive delle precedenti contemplate dall'accordo del 24 gennaio 2013.

L'aggiornamento delle linee guida, che dovranno essere recepite dalle singole Regioni entro sei mesi, scaturisce dalla necessità di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali ed affrontare adeguatamente anche le problematiche legate all'attuazione dei tirocini nell'ambito della Garanzia Giovani, nonché di rafforzare la vigilanza sulla "qualità e genuinità" dei tirocini.

Le nuove linee guida regolamentano in via esclusiva i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), con esplicita indicazione dei soggetti interessati, e indicano alcuni standard minimi da applicarsi su tutto il territorio nazionale, ferma la possibilità, per le Regioni, di prevedere disposizioni di maggior tutela per i tirocinanti o per l'accesso al tirocinio.

Per tutte le tipologie di tirocinio, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, è fissata in 12 mesi (24 mesi in caso di soggetti disabili), ed è prevista altresì una durata minima, non inferiore a 2 mesi, con l'eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto agli studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Le linee guida disciplinano anche i casi di sospensione (per malattia, infortunio, maternità o chiusure aziendali) e precisano, inoltre, che il piano formativo deve specificare il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a svolgere, le quali, comunque, non potranno essere superiori a quelle previste dal CCNL applicato dal soggetto ospitante per le attività lavorative oggetto del percorso formativo.

Viene inoltre integrato l'elenco dei soggetti promotori con l'inserimento anche dell'ANPAL e delle fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Nell'ambito del paragrafo dedicato ai soggetti ospitanti, in cui sono specificati i casi in cui non è possibile ospitare tirocinanti, viene precisato che è possibile invece attivare tirocini se il soggetto ospitante ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo".

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Con riguardo ai limiti numerici per l'attivazione dei tirocini è previsto nel dettaglio il numero di tirocinanti che è possibile ospitare, in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa presso cui viene svolto il tirocinio: 1 tirocinio per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato; 2 tirocinanti per i datori di lavoro con dipendenti a tempo indeterminato o determinato tra 6 e 20; non più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato per i datori di lavoro con più di 20 dei suddetti dipendenti.

Una novità attiene la previsione di deroghe al predetto limite del 10% per i soggetti ospitanti con più

di 20 dipendenti a tempo indeterminato, che assumano, con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, una percentuale non inferiore al 20% dei tirocinanti impiegati nei 24 mesi precedenti.

E' confermata la necessità della stipula della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, a cui deve essere allegato il PFI, e della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Nell'esplicitare analiticamente i compiti dei tutor, viene previsto che il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente, mentre il tutor del soggetto ospitante può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

Salvo che le Regioni non prevedano condizioni di miglior favore, al tirocinante deve essere riconosciuta un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili, a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Le Linee guida contengono, altresì, un paragrafo dedicato alle misure di vigilanza e al controllo ispettivo sul corretto utilizzo dei tirocini, in cui sono previste le casistiche per le quali le Regioni potranno introdurre apposite sanzioni, a seconda che le violazioni riscontrate siano sanabili oppure no.

Si segnala, infine, che il provvedimento di interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini trova applicazione non solo qualora siano violate le disposizioni contenute nelle nuove linee guida, ma anche nell'ipotesi in cui un tirocinio sia riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a seguito di accertamento ispettivo.

In allegato alle linee guida sono riportati gli schemi recanti gli elementi minimi del progetto formativo, del dossier individuale e dell'attestazione finale del tirocinante.

[29037-accordo-conferenza-stato-regioni 25_5_17.pdf](#) [Apri](#)